



Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, così come individuate al successivo punto 3.1, lettere a) e b).

1.2 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, come individuati al successivo punto 3.1, lettera c).

1.3 A decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente provvedimento, utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento.

1.4 La comunicazione di cui all'art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi è effettuata, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento. La predetta comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.

1.5 I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, fermi restando i periodi di riferimento previsti dall'articolo 2 ed i termini di cui all'art. 3 del D.M. 30 marzo 2010.

1.6 In relazione al punto 1.5, i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 sono abrogati.

1.7 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- a) nell'ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l'estinzione del soggetto, il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- b) se il soggetto non si estingue, l'obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

2. Esclusioni soggettive

2.1 Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo punto 3.1, lettere a) e b) i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2.2 Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, lettere a) e b), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Oggetto della comunicazione

3.1 Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;

c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

3.2 L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione con le modalità di cui al punto 3.1, lettera a).

3.3 Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26

aprile 2012, n. 44, in deroga al punto precedente, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Esclusioni oggettive

4.1 Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

a) le importazioni;

b) le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) le operazioni intracomunitarie;

d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria;

e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

5. Modalità di predisposizione della comunicazione

5.1 La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L'opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

5.2 In deroga al punto 5.1, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

a) acquisti da operatori economici sammarinesi di cui al punto 1.4;

b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c).

6. Elementi da indicare nella comunicazione analitica

6.1 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lett. a), sono:

a) anno di riferimento;

b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;

c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;

d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;

e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;

f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

6.2 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lett. b) e c), sono:

a) anno di riferimento;

b) codice fiscale del cessionario o committente;

c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

d) i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

6.3 Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del medesimo decreto.

7. Elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati

7.1 Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

7.2 Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

8. Termini di invio della comunicazione telematica

8.1 Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013.

8.2 Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

9. Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva

9.1 La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 8.

9.2 La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 8.

10. Modalità di trasmissione dei dati

10.1 La comunicazione avviene in conformità del modello, allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti.

10.2 Il modello di cui al punto precedente è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

10.3 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (*Fisconline*) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la

presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

10.4 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato d.P.R. n. 322/98.

10.5 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti *software* di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

10.6 L'Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il *software* di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.

10.7 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

11. Ricevute

11.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del *file* contenente i dati medesimi.

11.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta contenuta in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (*Fisconline*), generati secondo le modalità descritte al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

11.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del *file* all'Agenzia delle Entrate.

11.4 La ricevuta di cui al punto 11.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il *file* che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso *file* avvenuto erroneamente più volte;
- *file* non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il *software* di controllo di cui al punto 10.5;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 10.3.

11.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

12. Trattamento dei dati

12.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

12.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti «*data warehouse*», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati

personali e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.

12.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

13. Sicurezza dei dati

13.1 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

14. Disposizioni transitorie e finali

14.1 Il provvedimento del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità precedenti al 2012.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità tecniche ed i termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva l'obbligo per i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di tremila euro, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di tremilaseicento euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

In un'ottica di semplificazione, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, riformulando la disposizione dell'articolo 21, ha facilitato l'adempimento prescrivendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo.

Il presente provvedimento è il risultato dell'adeguamento alle novità introdotte nel 2012 e di un articolato confronto con le Associazioni di categoria che hanno fornito una fattiva risposta anche alle richieste di collaborazione dell'Agenzia del 1° ottobre 2012, nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito al fine di rilevare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di pervenire alla riduzione e semplificazione degli stessi, anche mediante l'accorpamento degli obblighi di comunicazione.

Come anticipato nel Comunicato stampa del 15 aprile 2013, la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, a seguito delle rilevanti modifiche normative e delle semplificazioni amministrative resesi necessarie, il presente

provvedimento sintetizza l'esito della predetta attività e fornisce risposte alle principali problematiche emerse in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento del 22 dicembre 2010.

Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette *business to consumer*), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell'IVA.

Il presente provvedimento, per finalità di semplificazione, prevede, altresì, che la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, sia effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento stesso.

Il provvedimento indica, inoltre, alcune esclusioni soggettive e oggettive dall'obbligo di comunicazione già previste nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate, oltre che ulteriori interventi di semplificazione effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.

Tra le altre semplificazioni, prevede che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate per le quali l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita.

Il provvedimento chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Per motivi di semplificazione, prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relative agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Prevede, inoltre, sempre per finalità di semplificazione, che qualora, in luogo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro sia stato annotato il documento

riepilogativo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1966, n. 695, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l'ammontare complessivo dell'imposta.

Per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili è prevista, a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, la possibilità di utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento,.

I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che devono dare comunicazione delle avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici sammarinesi ai sensi dell'art. 16, lett. b), del D.M. 24 dicembre 1993, dovranno comunicare le operazioni annotate dal 1 ottobre 2013, non più in modalità cartacea, ma utilizzando il modello ed il tracciato allegati al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno effettuato le annotazioni nei registri.

I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, utilizzando il modello allegato, nei termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento.

Conseguentemente, i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate, sono abrogati.

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall'articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, restano

escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.

Ad esempio, non devono essere comunicate le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1-*bis* del citato art. 21 e ai sensi delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Con il provvedimento viene approvato un apposito modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (*Fisconline*); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Viene precisato che i dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano, altresì, i motivi che possono dar luogo allo scarto del *file* contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del *file*, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.

Il provvedimento chiarisce che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Il provvedimento precisa che la procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza e che la sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza.

Il provvedimento, infine, precisa che il precedente del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità anteriori al 2012.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21);

Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2, comma 6; 3, comma 2-*bis*);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 32-*bis*, 74-*ter*);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6);

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27, commi da 1 a 3);

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art. 7];

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4);

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (Art. 49);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-*bis* e 3);

Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 agosto 2013

Attilio Befera

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
(S.O. n. 2 alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973)

Art. 4

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

Versione: 3

Modificativo: D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955

Decorrenza: Dal 1° gennaio 1978

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; [\(1\)](#)

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. [\(1\)](#)

Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. [\(2\)](#)

Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha, a tutti gli effetti, validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Note:

[\(1\)](#) Lettera così sostituita, con effetto dal 1° gennaio 1978, dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

[\(2\)](#) Comma così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1978, dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.